SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 586)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano

Onorevoli Senatori. — Con legge 9 febbraio 1963, n. 325, era stata autorizzata la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, con inclusione della linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, nonchè la spesa fino al limite di 850 milioni per far fronte agli oneri che sarebbero derivati dalla risoluzione consensuale.

All'atto dell'approvazione della legge, in sede deliberante, la X Commissione permanente della Camera dei deputati votò un ordine del giorno, accettato dal Ministro dei trasporti, col quale si invitava il Governo a dedicare una particolare attenzione alle definitive valutazioni dei competenti organi tecnici, nell'intento di contenere nella giusta ed equa misura l'indennizzo da accordarsi alla Società concessionaria, tenuti presenti tutti gli elementi legislativi, di fatto e di opportunità, ed impegnando il Governo stesso ad iniziare la procedura del riscatto qualora non fosse possibile trovare sulla nuova valutazione tecnica il consenso della Società.

Sulla base del parere preso da una Commissione interministeriale istituita presso il Ministero dei trasporti, trattative si sono svolte con la concessionaria per la determinazione consensuale della indennità da corrispondere, ma non è stato possibile raggiungere un accordo. È rimasta così priva di effetto la legge n. 325 del 1963, mentre permangono le vivaci sollecitazioni della opinione pubblica, autorevolmente rappresentate dalle autorità politiche, da tempo dirette ad ottenere la cessazione sulla ferrovia di un esercizio privato giudicato non adatto ad un tronco di linea che rappresenta parte della continuità ferroviaria nelle comunicazioni tra l'Italia e la Svizzera.

In tale situazione, il Governo è pervenuto alla determinazione di promuovere il riscatto della ferrovia, ma il ricorso alla procedura normale di riscatto, prevista dal testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata, la quale imporrebbe una diffida da notificarsi almeno un anno prima del riscatto effettivo, da au-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

torizzarsi poi con legge dopo raggiunto un accordo o determinata da arbitri la misura della indennità da corrispondere, rinvierebbe ad epoca troppo lontana la conclusione di una vicenda già troppo a lungo dibattuta.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge con il quale il riscatto viene senz'altro dichiarato con un provvedimento che, in sostanza, altro non farà che sostituire lo strumento del riscatto allo strumento della anticipata risoluzione della concessione ai fini della inclusione della linea nella rete statale, già decisa dal Parlamento. La riserva di determinare il compenso di riscatto nelle forme previste dalla legge sulle concessioni (accordo o determinazione da parte di arbitri), assicura d'altra parte il rispetto dei diritti del concessionario.

Nel disegno di legge è previsto:

all'articolo 1, la dichiarazione del riscatto della ferrovia, da includere nella rete statale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge ed il rinvio alle procedure previste dalla legge generale per il pagamento della relativa indennità. Poichè, fino all'ultimazione di tali procedure, non è possibile l'esatta determinazione della spesa, e d'altra parte i fondi previsti dalla legge per la risoluzione della concessione non possono più essere utilizzati in quanto vengono inviati in economia con il consuntivo

dell'anno finanziario 1967, si autorizza un nuovo stanziamento, ripartito in tre anni, nella stessa misura di quello precedente;

all'articolo 2, l'autorizzazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a determinare la sovvenzione concedibile a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, entro i limiti dei sussidi accordati e da accordare sino alla data della consegna della linea allo Stato. Poichè, in dipendenza dell'incertezza sulla sorte della ferrovia, la cui statizzazione d'altra parte era stata già decisa con la legge rimasta priva di effetto, non si è provveduto alla determinazione della sovvenzione prevista dalla legge sull'ammodernamento, ma si è assicurato il servizio soltanto con l'erogazione di sussidi integrativi di esercizio, si stabilisce con l'articolo 2, che il limite dei sussidi accordati non possa essere superato in sede di determinazione delle sovvenzioni;

all'articolo 3, l'applicazione nei confronti del personale in servizio presso la ferrovia concessa delle disposizioni previste all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1963, numero 325, per il suo trasferimento all'azienda ferroviaria statale;

all'articolo 4, le disposizioni di bilancio per far fronte alla spesa di 300 milioni derivante dalla legge stessa per gli anni finanziari 1968 e 1969.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da includere nella rete delle Ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il pagamento dell'indennità di riscatto, da determinarsi secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, è autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per l'anno 1970.

Art. 2.

Per l'esercizio effettuato e da effettuarsi sino alla consegna della linea allo Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a determinare la sovvenzione concedibile a norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, entro i limiti dei sussidi accordati e da accordarsi sino alla data stessa.

Art. 3.

Valgono nei confronti del personale le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 325.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1968, con una corrispondente aliquota del maggior gettito di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, recante disposizioni in

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguagli sugli analoghi prodotti di provenienza estera, e per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con i suoi decreti le occorrenti variazioni di bilancio.